

AT026874.DOC

Numero 267 di Repertorio

Numero 214 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA

Il quattro giugno duemiladiciotto

- 4 giugno 2018 -

in Alessandria, in via Damiano Chiesa numero 18, alle ore sedici e sei minuti.

Innanzi a me avv. Carlo Conforti, notaio iscritto nel ruolo dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, residente in Alessandria, con studio alla via Migliara numero 18,

E' PRESENTE

-- CLAUDIO TIMOTEO PERISSINOTTO, nato ad Alessandria il 24 febbraio 1970, codice fiscale PRS CDT 70B24 A182X, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società "AMAG AMBIENTE S.P.A.", con sede in Alessandria, alla via Damiano Chiesa numero 18, capitale sociale euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Alessandria, codice fiscale e partita IVA 02453870061, numero R.E.A. 257234, società sottoposta alla direzione e coordinamento della Società "AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS S.P.A.", con domicilio, per la carica, presso la sede sociale.

Io notaio sono certo dell'identità personale del costituito, il quale dichiara essere riunita in questi luogo, giorno e ora, l'assemblea della Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di approvazione del nuovo Statuto Sociale;
2. Varie ed eventuali,

e mi chiede di redigere questo verbale, ai sensi dell'articolo 2375 del Codice Civile.

Io notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, assume la Presidenza esso costituito, il quale

ACCERTATE

l'identità e la legittimazione dei presenti;

CONSTATA:

- A -

che sono presenti i soci:

-- "AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS S.P.A.", con sede in Alessandria, alla via Damiano Chiesa numero 18, capitale sociale euro 87.577.205,00 (ottantasette milioni cinquecentosettantasettemila duecentocinque virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Alessandria, codice fiscale e partita IVA 01830160063, titolare di 40 azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille) ciascuna, pari al 80% (ottanta per cento) del capitale socia-

Registrato ad

**ALESSANDRIA**

il 13/06/2018

n. 6283

Serie 1t

Euro 356,00

le, rappresentata da Mauro Bressan con delega in data odierna.

-- "CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI", con sede in Alessandria, alla via Plana numero 22, codice fiscale 80052380062, partita IVA

00604270066, titolare di 10 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1.000,00 (mille) ciascuna, pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale, rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ANGELA LAMBORIZIO,

rappresentanti, dunque, l'intero capitale sociale;

- B -

-- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- esso costituito Presidente;
- TINA PAOLA GATTI, Consigliere;

- C -

-- che è presente il Collegio Sindacale, nelle persone di:

- MAURIZIO PAVIGNANO Presidente;
- PIER PAOLA CASELLI Sindaco Effettivo;

- GUIDO GHEDINI Sindaco Effettivo;

- D -

che la delega, previo controllo di regolarità, è depositata agli atti sociali.

E PERTANTO DICHIARA

l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare e apre la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente, il quale comunica all'assemblea la necessità di adeguare il vigente statuto sociale alle nuove normative di legge e alle mutate esigenze della società e pertanto, di adottare le nuove norme che regoleranno la vita e il funzionamento degli organi della società medesima lasciando comunque immutati gli elementi essenziali.

Il Presidente, pertanto, legge tutti gli articoli, che costituiscono il nuovo statuto che l'assemblea potrà approvare.

Dopo ampia discussione il legale rappresentante del "CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI" richiede che venga verbalizzato che l'esercizio del controllo analogo, nonostante il nuovo testo dell'articolo 16 bis dello Statuto, di fatto dovrà avvenire nel rispetto delle linee guida numero 7 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC approvate con delibera 235 del 15 febbraio 2017 e aggiornate con delibera numero 951 del 20 settembre 2017 con carattere vincolante.

A questo punto il Presidente mette ai voti il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE:

"E' approvato, articolo per articolo e nella sua interezza, il nuovo statuto che regolerà la vita della società."

Il Presidente invita i soci a esprimere il proprio voto per alzata di mano, cominciando dai favorevoli.

Risultano aver votato:

-- a favore: tutti i soci;  
-- contro: nessuno;

-- astenuto: nessuno.

Il Presidente procede alla "controprova", dalla quale non risultano nè contrari nè astenuti.

Il Presidente proclama, quindi, il risultato delle votazioni, dichiarando approvato all'unanimità il testo di deliberazione proposto.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara chiusa l'assemblea alle ore sedici e tredici minuti.

Ai sensi dell'articolo 2436, sesto comma, del codice civile, si allega a quest'atto con la lettera "A" lo Statuto sociale nella sua redazione aggiornata.

Il Presidente e gli intervenuti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto  
io notaio ho ricevuto questo verbale che da me letto presente l'Assemblea, al Presidente, viene approvato e viene sottoscritto dallo stesso Presidente e da me notaio alle ore sedici e venti minuti.

Consta di sei pagine di due fogli scritte a macchina da persona di mia fiducia.

Firmati: PERISSINOTTO CLAUDIO TIMOTEO

CARLO CONFOTI notaio

Allegato "A" al numero 214 di Raccolta  
S T A T U T O

TITOLO I  
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

1. E' costituita una società per azioni con la denominazione "AMAG AMBIENTE S.p.A.".

Articolo 2

1. La Società ha sede nel Comune di Alessandria.

2. La Società ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia amministrativi, sia di rappresentanza in Italia, precisandosi che l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie con rappresentanza stabile è di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3

1. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 4

1. La Società ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e dei rifiuti speciali inerti, ai fini di tutela, conservazione e valorizzazione della qualità ambientale.

Nell'ambito di tale oggetto la società potrà, fra l'altro, svolgere le seguenti attività:

a) la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali inerti, intesa quale spazzamento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento, compreso, se necessario, il controllo degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura; la gestione dei rifiuti ospedalieri, la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la gestione dei rifiuti di imballaggio provenienti da insediamenti industriali e commerciali;

b) la progettazione, la realizzazione e la gestione di tutti gli impianti necessari al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra;

c) le operazioni di recupero di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati;

d) la raccolta e il trasporto dei rifiuti domestici ingombranti;

e) la raccolta e lo smaltimento delle siringhe da tossicodipendenza;

f) lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e di altri spazi pubblici, comprese le aree complementari, come le aiuole spartitraffico;

g) il servizio di rimozione della neve;  
h) l'autotrasporto per conto terzi di rifiuti pericolosi e non;

i) lo spurgo di pozzi neri e di fosse biologiche e imhoff;

l) la gestione e manutenzione di caditoie, canali e pluviali;

m) la gestione di servizi cimiteriali;

n) la manutenzione delle aree e degli spazi verdi;

o) l'erogazione di servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari e i trattamenti antipolvere delle aree coperte e di locali pubblici e privati.

2. La Società potrà inoltre provvedere all'esercizio di attività in settori complementari, affini, o collegati direttamente o indirettamente a quelli indicati nel precedente comma.

3. La Società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote

o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società dovrà essere effettuato nello svolgimento di compiti affidati dai Comune direttamente o indirettamente soci o di enti associativi degli stessi soci nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, italiane e comunitarie, nonché delle prescrizioni amministrative applicabili.

Articolo 5

1. La durata della Società è fissata sino al 31 Dicembre 2050.

2. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dal Codice Civile.

3. La durata della Società potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI

Articolo 6

1. Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila) rappresentato da cinquanta azioni del valore nominale di 1.000,00 (mille) Euro ciascuna.

2. I conferimenti nel rispetto delle norme di legge, ai sensi dell'articolo 2342 Codice Civile, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro o dai crediti.

3. Qualora ricorrano le condizioni di legge, possono essere emesse azioni privilegiate o aventi, comunque, diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

4. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

Articolo 7

Possono acquistare la qualità di socio, oltre al socio fonda-

tore, esclusivamente i Comuni o gli enti associativi di Comuni nelle forme associate previste dalla legge (quali, ad esempio, il Consorzio di Bacino Alessandrino), che affideranno alla Società i servizi pubblici di cui sono titolari e compresi

nell'oggetto sociale.

#### Articolo 8

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini per questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.

2. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabili dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

3. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale approvata con la maggioranza di cui all'articolo 2441 del Codice Civile.

#### Articolo 9

1. L'organo amministrativo della società provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso non minore di sessanta giorni.

2. La società inoltre potrà esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, nel rispetto della normativa vigente.

#### Articolo 10

1. Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto, fermi restando gli articoli 16, 17, 20 e 26 del presente statuto.

#### Articolo 11

1. Qualora un socio intenda trasferire ad un altro soggetto avente i requisiti di cui all'articolo 7, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle azioni in corso di emissione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con raccomandata con ricevuta di ritorno, informare l'organo amministrativo della Società della comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome dell'ente pubblico e degli enti pubblici disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

2. L'organo amministrativo della società provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro dieci giorni dal ricevimento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'organo amministrativo della Società, la propria incondizionata volontà ad acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti. L'organo amministrativo della società, entro dieci giorni dal ricevi-

mento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, delle proposte di acquisto pervenute.

3. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

4. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.

5. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità del 100% del capitale in capo ai soggetti di cui all'art. 7.

Le azioni non possono essere trasferite per atto tra vivi senza il preventivo consenso dell'organo amministrativo.

#### Articolo 12

1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

2. La Società potrà emettere anche obbligazioni convertibili o con warrants che dovranno essere nominative, e dovranno indicare il rapporto di cambio e le modalità di conversione e dovranno essere offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441 Codice Civile.

3. Compete all'organo amministrativo la fissazione delle modalità di emissione, collocamento ed estinzione, mediante verbale redatto da Notaio e pubblicizzato in base alla legge.

4. In ogni caso, le obbligazioni non potranno essere emesse per un ammontare superiore al doppio della somma del capitale sociale e delle riserve, legali e disponibili, secondo l'ultimo bilancio approvato. Tale ammontare potrà, eccezionalmente, essere superato se:

- le obbligazioni saranno destinate ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale secondo le leggi speciali;

- le obbligazioni saranno garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società e avranno un valore complessivo non eccedente i due terzi del valore immobiliare in questione;

- ricorrono particolari ragioni interessanti l'economia nazionale, previa autorizzazione con provvedimento del governo, il quale fisserà limiti e condizioni all'emissione obbligatoria.

5. La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari. L'emissione di strumenti finanziari

è disposta con delibera dell'assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso. La società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 2349, secondo comma, Codice civile. Qualora la società emetta obbligazioni e/o strumenti finanziari, ai possessori si applica l'art. 2376 Codice Civile in tema di assemblee speciali.

#### Articolo 13

1. I soci, in conformità alle norme di legge in vigore, potranno effettuare finanziamenti alla Società che, salvo diverse pattuizioni, saranno considerati in conto mutuo al tasso fisso in vigore applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti sui finanziamenti di analoghe caratteristiche.

2. La società potrà costituire uno o più patrimoni specificamente destinati a singoli affari, con una deliberazione dell'assemblea Ordinaria, in cui vengono indicati tutti gli elementi richiesti dall'art. 2447 del Codice Civile e pubblicizzata nelle modalità di legge.

### TITOLO III

#### ASSEMBLEE

#### Articolo 14

1. Le Assemblee dei soci, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. È convocata, sia presso la sede sociale che altrove, dall'organo amministrativo della società mediante l'avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione da comunicare ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Le assemblee sono valide, pure in caso di mancato rispetto di tali formalità, nell'ipotesi di cui all'articolo 2366, comma 4 del Codice Civile.

3. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo della società nei casi di legge, quando lo stesso lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il 10% del Capitale Sociale, ai sensi e nei limiti dell'art. 2367 c.c. e questi indichino le materie da trattare. Se l'organo amministrativo della società, o in sua vece i Sindaci, non provvedono, la convocazione è ordinata dal Presidente del Tribunale, su istanza dei Soci, il quale indica la persona che deve presiederla.

#### Articolo 15

1. Possono intervenire all'assemblea degli azionisti, gli



iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni lavorativi precedenti quello fissato dall'assemblea, o i soci che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale.

2. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta conferita nel rispetto dei limiti previsti dal Codice Civile.

Articolo 16

1. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina l'organo amministrativo, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti e ne determina i compensi, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;

c) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge e dal presente statuto.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno per deliberare sul bilancio annuale, sul budget economico-finanziario e degli investimenti e su tutti gli altri oggetti previsti dall'articolo 2364 del Codice Civile; il termine di convocazione dell'assemblea ordinaria viene fissato in centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

3. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea, fatta eccezione:  
- per le deliberazioni in tema di nomina dell'organo amministrativo della società e sindaci di cui alla lettera b) del precedente comma 1 del presente articolo 16, che avvengono con le modalità di cui all'art. 20 e dell'art. 26.

4. Ai fini delle precedenti deliberazioni, l'organo amministrativo della società provvede a trasmettere ai soci il bilancio e le relazioni almeno 15 giorni prima dell'assemblea chiamata a deliberare su di essi.

Articolo 16 bis

1. La struttura e l'organizzazione societaria sono e saranno conformate al modello della società *in-house providing*.

Ai fini di garantire le condizioni previste per il controllo analogo e quindi un'influenza continua e incisiva sulla Società attraverso un controllo strutturale comportante un'ingerenza sulle scelte programmatiche e straordinarie, viene istituito un Comitato di Coordinamento finalizzato a garantire la corrispondenza tra l'operato della Società e gli indirizzi degli Enti Soci.

2. Il Comitato di Coordinamento è composto di cinque membri eletti dall'Assemblea del Consorzio di Bacino Alessandrino di cui il Presidente indicato dal Comune di Alessandria, due com-

ponenti indicati da AMAG Spa e due dall'Assemblea del suddetto Consorzio scelti tra i legali rappresentanti, o loro delegati, dei Comuni soci del Consorzio di Bacino Alessandrino fruitori dei servizi alla Società. La durata dell'incarico dei componenti è equiparata a quella dell'organo amministrativo della Società. Gli incarichi sono svolti a titolo gratuito.

3. Il Comitato di Coordinamento deve essere preventivamente sentito dalla Società ed esprime pareri vincolanti in ordine all'approvazione:

a) dei budget annuali di tipo economico, finanziario e patrimoniale;

b) dei piani industriali;

c) delle operazioni di fusione, incorporazione o assunzione di partecipazioni in altre società.

4. Il Comitato di Coordinamento svolge inoltre funzione di consultazione per conto dei Comuni soci del Consorzio di Bacino Alessandrino onde verificare l'andamento della gestione dei servizi pubblici svolti dalla Società all'interno del territorio di ogni singolo Comune. A tal fine il Comitato procede attraverso l'audizione dell'organo amministrativo della Società o di suo delegato ovvero mediante richiesta alla Società della documentazione indispensabile allo svolgimento dei propri compiti.

5. Il Comitato di Coordinamento relaziona annualmente all'Assemblea del Consorzio di Bacino Alessandrino circa le risultanze della propria attività.

6. Per la propria organizzazione e funzionamento, il Comitato avrà sede presso gli uffici del Consorzio di Bacino di Alessandria.

Articolo 17

1. L'Assemblea Straordinaria delibera le modifiche dello statuto, l'aumento di capitale sociale, le emissioni delle obbligazioni, la proroga e lo scioglimento della società, la nomina e i poteri dei liquidatori e quant'altro previsto dalla legge.

2. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalle legge ed ogni qualvolta l'organo amministrativo della società lo ritenga opportuno.

3. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole dell'85% del capitale sociale rappresentato in assemblea. Nelle convocazioni successive alla prima, si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dal codice civile.

4. Per la nomina e la revoca dei liquidatori si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge.

Articolo 18

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico; in sua assenza da una persona eletta tra gli intervenuti, con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Il Segretario, che può essere scelto anche tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Di

ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

2 bis. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

2 ter. Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- le modalità ed i risultati delle votazioni;

- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

3. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare, ne dirige la discussione e le operazioni di voto.

4. Le votazioni nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si svolgeranno nel modo che sarà indicato dal Presidente.

E' vietato il voto segreto.

#### TITOLO IV

##### ORGANO AMMINISTRATIVO

###### Articolo 19

1. L'organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea per un massimo di tre esercizi ed è rieleggibile.

###### Articolo 20

L'Amministratore Unico può nominare procuratori e mandatari in genere per singoli atti o categorie di atti.

###### Articolo 21

1. Non possono ricoprire cariche di amministratore i soggetti che incorrano in cause di incompatibilità, inconfirmità o di conflitto di interesse previste dalle vigenti disposizioni normative.

2. L'amministratore ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'Assemblea degli azionisti la sopravvenienza di una delle suddette cause.

###### Articolo 22

1. La violazione da parte dell'Amministratore del presente statuto o delle deliberazioni dell'assemblea costituisce giusta causa di revoca e fonte di responsabilità per danni nei confronti della società e dei soci.

###### Articolo 23

1. L'Amministratore Unico è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, salve le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 16 bis del presente statuto e salvo quanto per legge è riservato in modo tassativo all'Assemblea dei so-

ci.

#### Articolo 24

1. All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio ed un compenso che verrà deliberato dall'Assemblea, all'atto della nomina o successivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

#### Articolo 25

1. All'Amministratore Unico spetta la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cassazione, di promuovere giudizi arbitrali e di nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché arbitri.

### TITOLO V

#### COLLEGIO SINDACALE

#### Articolo 26

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente, e da due supplenti e sono rieleggibili.

2. I soci che detengono individualmente una quota di partecipazione societaria inferiore o uguale al 20% hanno diritto a concorrere alla designazione di un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale con votazione a maggioranza del capitale sociale da essi rappresentato, e sempre che tali soci detengano collettivamente una quota inferiore al 50% del capitale.

3. A tale scopo, in sede assembleare sono eletti, prima con votazione esclusiva dei Soci di cui al comma 1 e con la maggioranza del capitale sociale da essi rappresentato, un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale; indi - con votazione di tutti i Soci, compresi quelli di cui al comma 1, e con delibera a maggioranza del 55% del capitale sociale - sono eletti gli altri due membri effettivi e l'altro membro supplente del Collegio Sindacale e viene nominato il Presidente.

Qualora i soci di cui al primo comma del presente articolo detengano collettivamente una quota pari o superiore al 50% del capitale, tutti i componenti del Collegio Sindacale ed il Presidente sono nominati in un'unica votazione a maggioranza.

La composizione del collegio sindacale deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla legge 120/2011 e dal regolamento attuativo (D.P.R. 30 novembre 2012 numero 251).

Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi almeno uno dei Sindaci effettivi ed uno dei Sindaci supplenti deve appartenere

re al genere meno rappresentato. Qualora venga a cessare dalla carica uno dei sindaci effettivi, sarà sostituito da quello supplente appartenente allo stesso genere.

I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

#### Articolo 27

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale dei conti iscritto nell'apposito registro. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

### TITOLO VI ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

#### Articolo 28

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ogni esercizio l'organo amministrativo della società provvederà, nei modi e nei limiti di legge, alla redazione del Bilancio da sottoporre all'Assemblea degli azionisti, corredandolo di una Relazione sull'andamento della gestione sociale, a norma dell'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile.

#### Articolo 29

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'articolo 2430 del Codice Civile saranno destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.

#### Articolo 30

1. Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'Assemblea presso la sede sociale.  
2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

### TITOLO VII SCIoglimento DELLA SOCIETA' - DIRITTI DEI SOCI

#### CLAUSOLA ARBITRALE - NORME INTEGRATIVE

#### Articolo 31

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

#### Articolo 32

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci fra loro, tra i soci e la società, tra i soci e gli organi sociali od i liquidatori, fatte eccezione per quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà sottoposta al giudizio di un Collegio di tre arbitri rituali, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Alessandria, il quale

provvederà alla nomina entro venti giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Gli arbitri, così nominati, designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale presso il cui domicilio sarà stabilita la sede del Collegio medesimo.

2. Il Collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo diritto.

Articolo 33

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Articolo 34

1. Ai sensi dell'art. 2409, I comma, c.c. sono legittimati a presentare la denuncia al tribunale i soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 2393-bis, I comma c.c., sono legittimati ad esercitare l'azione sociale di responsabilità i soci che rappresentino almeno il 10% per cento del capitale sociale.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 2377, II comma c.c., qualunque socio, indipendentemente dalla misura della sua partecipazione sociale, è legittimato ad impugnare le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria.

4. Ciascun Comune o ente associativo di Comuni socio ha facoltà di richiedere incontri con l'Amministratore Unico al fine di esporre proposte od osservazioni sulla gestione del servizio affidato alla Società dal Comune o ente associativo di Comuni socio.

Articolo 35

1. Il socio Comune e l'ente associativo di Comuni socio ha facoltà di recedere dalla Società nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, cessi l'affidamento di tutti i servizi affidati da tale socio alla Società.

2. Il recesso dovrà essere esercitato entro 30 giorni dalla data di efficacia della cessazione dell'affidamento dell'ultimo dei servizi ancora affidati dal socio alla Società, con le modalità previste dall'art. 2437-bis c.c.

La liquidazione delle quote avverrà secondo le modalità ed i criteri previsti dagli artt. 2437 ter e 2437 quater c.c.

Alessandria, 4 giugno 2018

Firmati: PERISSINOTTO CLAUDIO TIMOTEO

CARLO CONFOTI notaio